



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'accusa dell'Alta
Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha
pronunciato la seguente

Sentenza

Letti gli atti a carico di

- 1°) Massaracci Alceo fu Giuseppe, di anni 82, da Cerni, Senatore del Regno.
- 2°) Paladino Eugenio fu Raffaele, di anni 47, da Cosenza
- 3°) Ingrami Guido di Amerigo, di anni 25, da Roma
- 4°) Cascia Nicola fu Gerardo, di anni 42, da Avigliano
- 5°) De Rossi Francesco fu Luigi, di anni 54, da Roma.
- 6°) Trentalange Paolo di Cosmo, di anni 40, da Campobasso
- 7°) Ugolini Alessandro fu Paolo, di anni 72, da Urbino.
- 8°) Petricone Mario di Filippo, di anni 40, da Roma
- 9°) Cocchi Raimondo di Ambrogio, di anni 44, da Veroli
- 10°) Spadoni Olinto di Biagio, di anni 39, da Livorno
- 11°) Florentini Ago di Benedetto, di anni 27, da Roma
- 12°) Almagia Vito Vittorio fu Saul, di anni 66, da Ancona
- 13°) Bartolotti Giulio di Francesco, di anni 44, da Pisa
- 14°) Pizzaroni Ettore fu Vincenzo, di anni 30, da Roma
- 15°) Mazzocchi Giuseppe fu Salvatore, di anni 42, da Firenze
- 16°) Corradini Romeo di Colse, di anni 23, da Roma
- 17°) Tenzaghi Giulio fu Giacomo, di anni 30, da Roma
- 18°) Medigliani Giulio fu Salomone, di anni 63, da Livorno.

- 10° Treggiani Niccolò di Francesco, di anni 42, da Bitonto
20° Leonardi Luigi fu Augusto, di anni 38, da Roma.

Imputati

I primi tre di contravvenzione all'art. 484 del codice penale, per avere dall'ottobre 1913 in Roma, in luogo aperto al pubblico, tenuto ginoco d'argento e presta-
to all'uso il locale in Via Leccosa n. 57.

Tutti gli altri di contravvenzione all'art. 485 del codice penale, per aver preso parte al ginoco d'argento.

Ritenuto che con rapporto 11 dicembre 1913 al Pretore II° Urbano di Roma, l'autorità di P. S. denunciava la esistenza di una casa di ginoco in Roma, Via Leccosa 57, sotto la denominazione di "Circolo di cultura e divertimento"; e ne denunciava saratisti (a), Ladino Eugenio, Inganni Guido, Cascia Nicola, De Rossi Francesco, Trentalunga Paolo, Agolini Alessandro, Petriconi Mario, Cecchi Raimondo, che tutti diceva essere noti biscarzieri; e riverrendo la denuncia dei giocatori per quando le fosse riuscita la sorpresa in flagranza.

Che effettuata questa la notte del 18 dicembre, alle ore 23, si trovò aperto il ginoco, e oltre ai nominati De Rossi, Cascia, Inganni, Petriconi, altre tredici persone, e con esso il Senatore Alceo Massarucci, che si qualificò Presidente del Circolo.

Che denunciati dall'autorità di P. S. per contravvenzione all'art. 485 del cod. pen. coloro che furono trovati a giocare, ne furono esclusi il Senatore Massarucci e altri tre che, come lui, non avevano parte al ginoco.

Che il 23 dicembre il Senatore Massarucci die querela contro il Delegato Verdile e il Commissario De Silva, che avevano diretto l'operazione della sorpresa in flagranza, per violazione degli art. 174; 176, l' capoverso; 178, l' capoverso; 373 cod. pen., e il 29 dicembre chiese al Pretore del III° Mandamento di Roma la revocazione dei sigilli apposti alla casa la notte del 18 dicembre; il che fu fatto con accesso del 5 gennaio 1914.

Che comunicati tali fatti alla Presidenza del Senato della
Pubblica generale del Re presso la Corte d'appello di Roma,
con sue note 27. 29 dicembre 1913 e 14 febbraio 1914,
è stato, con ordinanza del Presidente del 6 marzo, co-
stituito il Senato in Alta Corte di Giustizia a termini
dell'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, e de-
gli art. 4 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato,
che, con ordinanza di pari data, essendo stati comu-
nicati gli atti al P. M. presso l'Alta Corte di Giustizia,
questo con requisitoria del 3 aprile, formulata a ca-
rico del Senatore Massarucci, di Eugenio Paladino e
di Guido Ingami la imputazione di contravvenzione
all'art. 484 del cod. pen. per avere dall'ottobre 1913, in
luogo aperto al pubblico, in Roma, tenuto giochi d'az-
zardo e prestato all'uopo il locale in via Secura 57,
chiede che la Commissione permanente d'accusa dell'Alta
Corte di Giustizia voglia procedere al giudizio contro il
Senatore Massarucci, contro Paladino Eugenio e Ingami
Guido per la indicata contravvenzione e rinviare gli
altri denunciati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Considerato che l'art. 484 del cod. pen. contiene in unica
sanzione due cause d'imputazione, in fatto fra loro as-
sai diverse: il fatto di chi tiene il giuoco e il fatto
di chi presta il locale;

Considerato che dall'insieme degli atti emerge che il
Senatore Massarucci non era di quel Circolo che il pre-
stanome, che il nome proprio infatti prestò assumendo
in sua persona la locazione della casa, e del proprio
nome fregiando gli atti che compiva in qualità di Pre-
sidente, di che egli, se deve darsi fede alla deposizio-
ne del Farudi, riceverà retribuzione di somme fisse
giornaliera o mensile; ma non era caratista, né dal-
la cagnotta prendeva.

Considerato che temitore del giuoco è colui che della
gettata in cagnotta fa suo guadagno in ragione del
carato di sua interessenza, non colui che dando in
qualunque modo e con qualunque nome servizio.

alla casa di giuoco ne riceve remunerazione: che in ciò
chi tiene primo luogo & ultimo, presidente & portiere
son pari;

Considerato che, così essendo, il Senatore Massarucci
non può considerarsi tenitore della casa di giuoco;
ma rimanendo il fatto di aver dato il suo nome alla
locazione della casa, rimane in lui la imputazione di
aver prestato il locale; che perciò la sua condizione in
giudizio si distingue da quella di tutti gli altri coimpu-
tati.

La Commissione permanente d'Accusa dell'Alta Corte di Giustizia
delibera

Rinviare Paladino Eugenio, Ingami Guido & tutti gli
altri coimputati, quali tenitori di giuoco o giuocatori,
all'autorità giudiziaria ordinaria pel relativo giudizio -
Riservare all'Alta Corte di Giustizia il giudizio del Sena-
tore Alessandro Massarucci.

Così deciso & pronunciato in Roma il 4 maggio 1914.

" Pietro Masci

" Parrella

" Cybatta

" E. Martuscelli

" Valinazzini

" Elefalo

" Ruffini

" Ruffini

" F. D. Santini

Fontana Cane

V. sentenza n. 197